

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13735 del 12/06/2009

Rinuncia all'eredità - Impugnazione per errore - Esclusione - Fondamento - Impugnazione per errore ostativo - Ammissibilità - Limiti.

In tema di successioni errie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13735 del 12/06/2009

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF